



Commissariato del Governo nella Regione Puglia

Bari, li 14 giugno 1982.

Div. Prot. N.° 10348/22702

Risposta a nota del 14.5.1982

Allegati 1

N.° 2405

OGGETTO: L.R.: Bilancio di previsione della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 1982 e bilancio pluriennale 1982/1985.

→ Al Sig. Presidente del Consiglio della Regione Puglia
e, p.c.: Al Sig. Presidente della Giunta della Regione Puglia
Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Ufficio Regioni

B A R I
R I
B A R I
R O M A

Si comunica che il Governo della Repubblica non si oppone all'ulteriore corso della legge indicata in oggetto ed ha rilevato in merito ad essa quanto segue:

Preliminarmente in via generale con riferimento all'Articolato provvedimento:

1) che l'autorizzazione alla contrazione di mutui per 203.000 milioni di cui all'articolo 19 è da eliminarsi in sede del prossimo assetamento, atteso che la medesima può inserirsi nel bilancio, ai sensi dell'articolo 46 della legge regionale di contabilità che ha recepito l'articolo 22 legge 335/1976, soltanto se è stato approvato il consuntivo del penultimo esercizio rispetto a quello cui i nuovi mutui in bilancio si riferiscono.

A ciò si aggiunga che la clausola di salvaguardia concernente il divieto di attivazione del capitolo 0401 per la quota parte di 203.000 milioni avrebbe dovuto essere inclusa nell'ambito dello stesso articolo anziché formare oggetto di apposita nota in calce all'allegato numero 11. Non risultano inoltre indicati, nell'ambito del bilancio pluriennale 1982-85 gli appositi stanziamenti di spesa a decorrere dall'anno 1983, relativi agli oneri di ammortamenti di mutui, mentre le voci incluse nell'allegato 11 quali spese finanziabili con mutui non sembrano tutte compiutamente riconducibili nell'ambito delle spese di investimento.

Ancora nell'ambito del predetto bilancio pluriennale risultano iscritti ulteriori mutui per complessivi 1359 miliardi che sono parimenti

CONSIGLIO REGIONALE		
ARRIVO		
16 GIU. 1982		
Cat. _____	Classe _____	Fasc. _____
Prot. N. _____	2965	

. / .

Commissionariato del
Governo per la Regione Puglia

da eliminare in sede di assestamento, avendo la regione formalmente approvato soltanto i consuntivi fino all'esercizio 1978. Tale situazione influisce sull'idoneità del bilancio pluriennale a formare oggetto sede riscontro copertura finanziaria leggi regionali di spesa pluriennale; 2) che il fondo di investimento di cui all'articolo 14, iscritto al capitolo 0401 può essere utilizzato soltanto nell'ambito dell'approvazione di leggi regionali di spesa attuative del piano di sviluppo approvato dal Consiglio, ciò non esclude che il predetto capitolo sia iscritto, stante la sua natura, più correttamente nell'ambito dell'obiettivo 16 concernente i fondi globali e corredato da apposito elenco indicante i provvedimenti regionali in corso di approvazione; 3) che l'avanzo presunto, di cui all'articolo 18, applicato al bilancio, non può essere utilizzato se non dopo l'approvazione dei conti consuntivi del 1979 e 1980. Ciò posto il Governo ha inoltre rilevato: A) che nell'articolo 3 è stato indicato per errore materiale "biennio" anziché "triennio"; B) che in numerosi capitoli, taluni di nuova istituzione, non risultano indicati gli estremi relativi alle leggi regionali di supporto, ciò dicasi in particolare per l'esercizio delle funzioni trasferite dallo Stato, di cui all'articolo 10, per le quali è necessaria l'apposita disciplina; C) che la Regione è tenuta, in sede di assestamento, ad adeguare alle effettive attribuzioni le assegnazioni statali a vario titolo in particolare per ILOR, fondo programmi sviluppo - che avrebbe dovuto essere iscritto al capitolo 20310 per la stessa quota dell'anno 1981, giusto il disposto dell'articolo 11 della legge finanziaria dello Stato e, cioè, per £.59.370.009.000 anziché £.71.835.000.000 - legge 403/1977, capitolo 20506 entrata e correlato capitolo spesa 15107 concernente proroga contratti giovani, legge 412/1976 con riferimento ai residui attivi e lo stanziamento di competenza del capitolo 20530, quota FAPL di cui al capitolo 20502 che sembra già confluita nel fondo comune come dovrebbe esattamente contabilizzarsi in modo indistinto per l'anno 1982, legge 984/1977; D) che la quota del fondo comune, iscritto ai capitoli 10210 e 10220 per complessive 357.741 milioni circa, eccede per oltre 28.554 milioni la somma spettante ai sensi dell'articolo 8 legge finanziaria dello Stato del 1982. Inoltre dovrà essere attivato l'apposito capitolo di spesa ai fini della contabilizzazione in bilancio delle quote del fondo predetto al lordo dell'importo delle spese sostenute dalla Regione nell'esercizio 1981 a favore delle aziende dei trasporti; E) circa i residui attivi presunti iscritti al capitolo 20332 relativo all'assegnazione integrativa della legge 403/1977, che in sede di consuntivo 1981 dovrà risultare complessivamente accertata la somma effettivamente attribuita pari a £.23.825.039.000 alla Regione a seguito della decurtazione stabilita dalla nota normativa sul contenimento della spesa del bilancio statale e quelli regionali per l'anno 1981; F) che oggetti correlati capitoli 20470 di entrata e 2322 di spesa avrebbero dovuto più correttamente indicare le specifiche funzioni delegate dallo Stato; G) che le quote di parte corrente e investimento, cui al capitolo 20551 concernente spese legge quadro trasporti numero 151/1981, sono da iscriversi in distinti capitoli di entrata e, circa il capitolo di spesa 05107, che le spese finanziate dalla quota fondo per ripiano disavanzo esercizio aziende trasporto devono essere iscritte in apposito capitolo di spesa, essendo le medesime finanziate dai fondi statali con vincolo di destinazione; che a fronte dello stanziamento di cassa di 2.073.079.000 non risultano indicati i residui attivi presunti per il corrispondente importo; 1) che il residuo attivo presunto

Commissariato del Governo per la Regione Puglia

di cui al capitolo 20554 non corrisponde alle quote fondi assegnate ai sensi della legge 745/1975 per l'anno 1980 (pari a lire 636.300.000) nè per l'anno 1981 (pari a £.857.040.000), peraltro comprese dall'anno 1980 in fondo sanitario nazionale. Ciò premezzo e al fine di evitare duplicità dei relativi accertamenti, nonché di assicurare il rispetto del vincolo di destinazione dei fondi predetti, la Regione è tenuta a indicare la precisa imputazione delle predette entrate; L) che le spese finanziarie con fondi settoriali dello Stato o di provenienza CEE con vincolo di destinazione sono da iscriversi in appositi capitoli al fine del rispetto del disposto dell'articolo 5 D.L. 26 febbraio 1981, n.677, convertito in legge 26 gennaio 1982 n.11, cioè dicasi anche per le spese correlate ai capitoli di entrata 20504, 20584 e 20585; M) in relazione al capitolo 20560 presumesi che tra i residui attivi siano compresi anche i fondi ex articolo 13 legge 492/1975, poiché la sommatoria dei residui attivi e dello stanziamento di competenza è superiore all'assegnazione stabilita dal CIPE in sede di riparto del fondo sanitario nazionale per le spese di investimento, mentre i suindicati fondi sono da allocarsi in apposito capitolo; N) che non risulta previsto in bilancio lo stanziamento di competenza del capitolo di entrata 20600 per contributo ex articolo 4, terzo comma, legge 650/1979 - cioè destinare a finanziamento le spese di tutela delle acque dall'inquinamento - mentre il correlato capitolo di spesa 2328 risulta interamente finanziato dal presunto avanzo di amministrazione applicato al bilancio 1982. Tale modalità di finanziamento è impossibile in quanto la regione non ha potuto accertare e riscuotere la quota dell'anno 1982 del predetto contributo nel precedente esercizio 1981; O) che il residuo attivo di cui al capitolo 20612 deve corrispondere alla sola quota 1981 e non all'intera assegnazione quadriennale 1981-1984 e che risultano erroneamente indicati con riferimento al capitolo 16204 annotati a margine i capitoli 20610 e 20612; P) che non appare giustificata l'iscrizione nell'ambito delle partite di giro: capitoli 61521 e 61523 e correlati capitoli di spesa, trattandosi di anticipazioni e recuperi di fondi già imputati a capitoli iscritti nella parte effettiva di bilancio; Q) circa il capitolo 61533, concernente fondi per consorzi difesa di cui all'articolo 19 legge 364/1970, e correlato capitolo spesa 17033, che tali partite sono da ritenersi prive della relativa copertura qualora si riferiscono a presumibili assegnazioni statali per gli anni successivi; R) che non risulta previsto l'apposito capitolo di spesa relativo al versamento a favore della entrata in bilancio dello Stato delle somme previste dall'articolo 69 lettera B) legge 833/1978.


Precisasi inoltre che nei consuntivi dei progressi esercizi la Regione dovrà contabilizzare il movimento compensativo pro anni 1979 e 1980 di cui alla precitata lettera B) e secondo comma articolo 69 legge 833, che, come è noto, deve essere finanziato con mezzi propri dalla Regione medesima. Circa poi il capitolo 17044 - concernente versamento rivalse ospedaliere - i cui residui passivi presunti ammontano a lire 11.538.315.887 - che i relativi versamenti devono essere effettuati entro i termini previsti dal quarto comma del precitato articolo 69; S) che non risulta in allegato al bilancio annuale il completo quadro di riclassificazione delle spese secondo il quadro di classificazione delle spese del bilancio dello Stato. Quanto sopra postula l'esigenza che la Regione provveda, in sede di assestamento del bilancio, da adottarsi entro il più breve tempo

possibile, al necessario riequilibrio dei contenuti del proprio documento contabile.

Si restituisca, pertanto, la legge unita del visto Commissariale avente pari numero e data della presente.

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

(Latilla)



Commissariato del Governo per la Regione Puglia

11/